

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	204
Sui lavori della Commissione .....	204
Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>d</i> ), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	205
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i> ), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	209
Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i> ), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	213
Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	215
AVVERTENZA .....	217

*Mercoledì 29 settembre 1999. — Presidenza del Vice Presidente Luciano CAVERI indi del Vice Presidente Nuccio CARRARA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min.linguist.), *presidente*, comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 27 settembre 1999, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il senatore Michele Bonatesta — al quale rivolge il benvenuto

— in sostituzione della senatrice Maria Grazia Siliquini, dimissionaria.

#### Sui lavori della Commissione.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS) richiama l'attenzione della Commissione sulla questione della ottemperanza dei decreti legislativi agli indirizzi formulati dalla Commissione in sede di espressione del parere. Reputa opportuno riflettere attentamente su strumenti adeguati che consentano di effettuare un monitoraggio puntuale anche alla luce dell'attività svolta dalla Commissione. A titolo esemplificativo, richiamando il provvedimento di cui è stato relatore, sottolinea la mancata aderenza delle linee generali del decreto

legislativo concernente il riordino del CNR agli indirizzi formulati dalla Commissione in sede di parere. Conclude evidenziando l'opportunità di sottoporre la questione sollevata anche ai Presidenti di Camera e Senato, che in diverse occasioni si sono pronunciati sul rapporto tra Parlamento e Governo nel procedimento di legislazione delegata.

**Schema di decreto legislativo recante « Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo discende dalle norme di delega degli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge n. 59 del 1997 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il quale disponendo la soppressione di tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole (comma 1, articolo 3), ne rinvia l'effettiva soppressione a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997: dunque dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Peraltro va anche ricordato che nei successivi 12 mesi possono essere emanate ulteriori disposizioni correttive ed integrative (comma 3, articolo 11 della legge n. 59 del 1997).

Obiettivo del provvedimento è il riordino del settore della ricerca in agricoltura.

Attualmente le funzioni di coordinamento e valutazione delle scelte dei diversi istituti operanti in materia sono svolte dal « Comitato nazionale della sperimentazione agraria ».

Nel sistema proposto si istituisce il « Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura », ente nazionale di

ricerca con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

I vari IRSA (Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria) divengono strutture territoriali operative del nuovo Ente con autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria. A capo di ciascuno di essi è posto un direttore. Allo statuto del Consiglio, da emanarsi nei 6 mesi successivi, sono demandate le scelte, di razionalizzazione e dismissione delle strutture territoriali operative.

Lo schema prevede inoltre il riordino dell'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), dell'INRAN (Istituto Nazionale della Nutrizione), dell'ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette), disponendone l'architettura di gestione (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio Revisori dei Conti).

L'anzidetto Consiglio dell'istituendo ente di ricerca dovrà sottoporre all'approvazione del Ministro competente un piano triennale di attività nel cui ambito promuovere la ricerca scientifica in agricoltura, individuare processi produttivi innovativi, fornire consulenze ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome, nonché trasferire conoscenze e risultati ed eseguire ricerche per le imprese del settore agricolo, ittico, agroindustriale.

Queste attribuzioni assegnate al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura appaiono non coordinate con quelle preesistenti del Comitato Nazionale della sperimentazione agraria, il cui ruolo va oltre quello di organismo consultivo, potendo lo stesso proporre autonomamente programmi di ricerca. Si delineano così competenze confliggenti che appare utile superare.

È comunque contraddittorio con il dichiarato obiettivo del riordino e della razionalizzazione « aggiungere » una struttura centrale lasciando in essere quella già presente.

È necessario a questo punto fare il quadro della situazione in essere per meglio comprendere l'importanza, l'urgenza, la portata del provvedimento ed

anche e soprattutto i limiti con i quali si misura il dichiarato obiettivo di riforma del settore della ricerca in agricoltura.

Attualmente operano una pluralità di soggetti: 20 Facoltà di Agraria; 13 Facoltà di Veterinaria; 27 Istituti CNR; 22 Centri Studi per il settore agricolo CNR; 23 Istituti (IRSA) (MIPA); Stazioni sperimentali per l'industria; Laboratorio di ricerca per l'agricoltura (ENEA); istituto agronomico per oltremare di Firenze; Istituto agronomico per Mediterraneo; Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM); Istituti zooprofilattici; Centri Regionali di sperimentazione agraria; INEA (Nutrizione); INN (Sementi elette); INFS (fauna selvatica, cioè zoologia applicata alla conservazione della fauna).

Inoltre recentemente con la legge n. 266/97 (legge Bersani) è stato istituito l'INRM per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dipendente dal MURST.

Oltre questo insieme di soggetti ve ne sono altri a livello istituzionale che operano nel settore come l'Accademia dei Georgofili di Firenze e numerosi soggetti privati.

A fronte di questa vasta realtà, lo schema di decreto al nostro esame, riguarda i 23 IRSA, l'ufficio centrale di ecologia agraria, il laboratorio centrale di idrobiologia, il gabinetto di analisi entomologico, l'Istituto di pioppicoltura, tutti ricondotti nell'ambito dell'istituendo Ente per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

Gli altri enti oggetto di riordino nel provvedimento (INEA, INRAN, ENSE) continueranno ad operare autonomamente quali enti di diritto pubblico.

In sostanza la riorganizzazione della ricerca in agricoltura è limitata ad una parte di essa, o meglio ad una parte dei soggetti che in quell'ambito operano. Difficile sostenere che ciò possa ambiziosamente e fondatamente definirsi e configurarsi come una generale riforma dell'intero settore.

Conseguentemente si pone l'interrogativo se non sia possibile estendere ulteriormente l'intervento riformatore, come

suggerito anche dal parere della Conferenza Stato-Regioni, e dalle organizzazioni sociali, ricomprendendovi altri istituti pubblici operanti nel settore.

È interessante rilevare come sul piano legislativo l'ultimo intervento risalga a trenta anni fa, con il cosiddetto « Piano Verde », legge 27 ottobre 1966, n. 910, che tra l'altro disponeva (articolo 3) una delega per la riorganizzazione degli IRSA; delega attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Un successivo tentativo di riordino fu operato nel 1993, con la legge n. 491, ma restò inattuato poiché il regolamento attuativo della riforma non fu mai emanato.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1318/67 gli IRSA diventano persone giuridiche di diritto pubblico; successivamente inseriti tra le istituzioni e gli enti del comparto della ricerca e sperimentazione per quanto attiene la contrattazione collettiva relativa al personale (D.P.C.M. n. 593 del 30.12.93).

Per quanto riguarda l'organizzazione, definita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 1318/67, le linee programmatiche di ricerca di ciascun IRSA sono decise dai singoli comitati scientifici, mentre il coordinamento e la valutazione unitaria delle scelte è prerogativa del Comitato Nazionale della sperimentazione Agraria.

Il Presidente, scelto dal Ministro, previo parere del Comitato Nazionale della Sperimentazione Agraria, ha la rappresentanza legale e presiede il Consiglio di amministrazione, ma sovrintende anche alle attività di gestione.

Il Direttore ha un ruolo statale, dipende dal Ministero ed ha prerogative sia gestionali amministrative che scientifiche, coordinando l'attività sperimentale dell'Ente.

Questa singolare, contestuale titolarità di funzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, sia del Presidente che del Direttore, entrambi presenti nel Consiglio di amministrazione, è stata causa di ostacoli e difficoltà gestionali ed operative, come

rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione presentata al Parlamento il 26 agosto 1998.

Di ciò si è tenuto conto nello schema in esame, escludendo che il Consiglio di amministrazione, titolato a gestire le risorse umane e finanziarie, possa interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca, affidata interamente al Consiglio Scientifico sia per l'approvazione del piano triennale, sia per la verifica di conformità agli obiettivi del piano delle convenzioni e degli accordi stipulati dalle strutture operative di ricerca.

È da sottolineare il fatto che presso gli IRSA non sono mai stati costituiti i servizi di controllo interno per la verifica dei risultati, disposti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/93, poiché a parere del Ministero vigilante « non è individuabile l'organo di direzione politica cui i servizi in questione dovrebbero rispondere, né si rinvergono le figure dirigenziali con le specifiche attribuzioni che dovrebbero costituire l'oggetto di valutazione dei servizi medesimi; e ciò in quanto le funzioni dei direttori posti al vertice degli istituti non sono in alcun modo parificabili a quelle dei dirigenti generali, trattandosi di funzioni prettamente scientifiche, scevre da quei poteri latamente gestionali cui si riferisce il decreto legislativo n. 29 ».

Nonostante tali osservazioni la Corte dei Conti ha successivamente ribadito che qualunque modello si adotterà per gli IRSA, anche per essi vanno risolte le problematiche relative alla valutazione e verifica dei risultati di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/93.

Nel modello proposto dallo schema, il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in agricoltura è un organismo con personalità di diritto pubblico. Il Consiglio opera sul territorio attraverso gli istituti a capo dei quali si insedia la figura del Direttore di Istituto.

Per l'espletamento delle attività il Consiglio (CRSA) opera attraverso i seguenti organi: 1) il Presidente che ha compiti di legale, rappresentanza e potere di convo-

cazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico; 2) il consiglio di Amministrazione che ha il compito di gestire le risorse umane e finanziarie senza interferire nelle scelte di carattere scientifico; 3) Il Consiglio Scientifico che ha le prerogative relative alla ricerca; 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Relativamente al citato rilievo della Corte dei Conti sembra potersi individuare nella figura del Direttore di Istituto quella del dirigente generale cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29/93, in quanto l'articolo 5 dello schema in esame gli attribuisce oltre che funzioni scientifiche, anche poteri latamente gestionali. A norma del comma 4, articolo 9 dello schema essi saranno inquadrati nel profilo professionale dei dirigenti di ricerca.

Dunque sarebbe forse utile nello schema risolvere positivamente il rilievo della Corte con un esplicito richiamo alla istituzione del servizio di controllo interno o nucleo di valutazione di cui al comma 2, articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Parimenti confusa è la situazione in essere negli IRSA relativamente al personale, poiché lo stesso è inquadrato in molteplici ordinamenti disomogenei quali: personale statale a carico diretto del bilancio del Ministero; personale assunto con retribuzione a carico IRSA (precario, non dei ruoli statali e con trattamento da parastato; a tempo determinato con contratti diritto privato in funzioni tecnico-amministrative; salariati a tempo indeterminato ed anche stagionali); i direttori degli IRSA e di sezione sono attualmente equiparati ai docenti universitari e dunque esclusi dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca che invece si applica al resto dell'organico.

Lo schema di decreto affronta e risolve (commi 3, 6 articolo 9) solo una parte di questi problemi per alcune delle categorie di personale, tra i quali i direttori, il personale in servizio presso l'istituto sperimentale per la pioppicoltura, quello degli istituti di ricerca e sperimentazione

agraria del Ministero per i quali il preesistente ruolo (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 1318/67) viene soppresso, affidando il nuovo inquadramento al successivo regolamento previa verifica di professionalità.

Per il personale assunto presso gli IRSA a diverso titolo, come prima anzidetto, non viene previsto un definitivo riordino, ciò nonostante un pronunciamento della Sez. VI del Consiglio di Stato (n. 220/92 dell'8.11.91) e numerose altre norme di legge per la loro sistemazione.

Tra altro, in tal senso, sempre la Corte dei Conti, nella già citata relazione al Parlamento del 26 agosto 1998, sottolinea che tale definitivo riordino potrà avvenire in occasione della adozione dei decreti delegati conseguenti al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Dunque lo schema in esame sembra risolvere solo parzialmente il problema del riordino e sistemazione del personale operante negli IRSA.

Relativamente il riordino degli altri enti pubblici (INEA, INRAN, ENSE), fa presente che il riordino prevede che essi siano enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, con autonomia di tipo scientifico, statutaria, organizzativa e finanziaria.

Si dispone che organi dei tre enti siano il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Presidenti con funzioni di rappresentanza legale e supervisione dell'attività dell'ente saranno scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esterne all'organizzazione degli enti medesimi.

I Consigli di amministrazione hanno poteri deliberativi ed esecutivi ed i revisori di controllo sull'attività degli istituti.

Il Comitato esecutivo è organo interno del Consiglio di amministrazione su delega del quale opera.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed il potere di delibera per casi di urgenza e necessità.

L'INEA ha compiti di ricerca socio-economica nel campo agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca in una prospettiva nazionale comunitaria inter-

nazionale; realizza indagini sull'impatto delle politiche agricole; ha compiti sulla rete di informazione contabile agricola; promuove la formazione post-laurea in materia agricola erogando borse di studio.

L'IRAN ha compiti di ricerca in campo nutrizionale e degli alimenti; compiti relativi alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché sulla implementazione delle applicazioni biotecnologiche.

L'ENSE ha compiti di certificazione, analisi, controlli e promozione delle sementi.

Aggiunge che l'organico è di 110 unità.

Ricorda infine che il decreto legislativo 204/98 di riforma della ricerca scientifica e tecnologica affida al Governo, nella sua collegialità, il compito di definire gli indirizzi fondamentali della ricerca e la individuazione delle risorse finanziarie necessarie allo scopo, inserendo tali scelte nel DPEF e predisponendo il PNR di durata triennale sottoposto alla approvazione del CIPE.

I programmi di ricerca dei singoli ministeri vanno obbligatoriamente trasmessi al Ministero della università, ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

Per la valutazione dell'attività di ricerca è istituito presso il MURST un apposito Comitato di valutazione ricerca.

Nel riordino è stata prevista la creazione di un Comitato di esperti (CEPR) per la ricerca che collaborerà con il governo e una Assemblea della scienza e tecnologia (AST) articolata in Consigli Scientifici Nazionali (CST), con la conseguente soppressione del Consiglio Nazionale della scienza e tecnologia.

In conclusione fa presente le questioni che meritano particolare attenzione da parte della Commissione: 1) verificare se nella riforma del settore della ricerca non possano essere ulteriormente compresi altri istituti o centri sperimentali; 2) verificare la congruità della sussistenza del « Comitato Nazionale per la sperimentazione agraria » stante la istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione agraria rispetto al quale andrebbe

esplicitata all'articolo 1 l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, amministrativa e finanziaria; 3) verificare la realizzabilità all'istituendo ente dell'organismo di controllo e verifica dei risultati e di gestione, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29/93 ed eventualmente invitare il Governo alla rimozione degli impedimenti; 4) verificare la condivisibilità di un riordino parziale delle problematiche relative al personale presente negli istituti coinvolti nel processo di riforma, ovvero la sistemazione di tutto il personale attualmente inserito negli IRSA; 5) evidenziare che lo schema di decreto non prevede disposizioni abrogative di norme superate dai contenuti del medesimo, né il coordinamento con la legislazione precedentemente elaborata in materia; 6) sollecitare un più convinto rapporto tra l'istituendo ente e le realtà del territorio prevedendo apposite intese con le sue articolazioni istituzionali, scientifiche, produttive.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa presente che la procedura di parere parlamentare sul provvedimento in esame non potrà essere una mera ripetizione, in chiave analogica, di quella svolta a riguardo della societizzazione dell'EAAP, conclusasi con l'emissione di un parere che non ha trovato poi concreto riscontro, su punti qualificanti, nel prov-

vedimento poi emanato dal governo, cioè il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

Fa notare che eventi recenti, successivi all'approvazione preliminare (16 giugno 1999) dello schema in esame da parte del Governo hanno modificato il quadro di riferimento complessivo del provvedimento.

Con l'emanazione del decreto legislativo sulla societizzazione dell'EAAP, che ha in gran parte disatteso il parere della Commissione, si è creato un clima di sospetto almeno sull'assetto degli enti che operano nel settore idrico del Sud. È stata superata una prassi positiva caratterizzata da una forte collaborazione tra Parlamento e Governo. Basti ricordare la collaborazione con il governo in merito a provvedimenti relativi rispettivamente alla struttura ed organizzazione dei ministeri ovvero a Sviluppo Italia. Nel caso del decreto sull'EAAP pochi aspetti sono stati accolti. Reputa opportuno richiamare alcuni punti qualificanti che sono assenti nel testo finale: 1) una disciplina di riordino, cioè di assetto finale, in qualche misura interdipendente con l'ordinamento regionale e non di semplice societizzazione anche per poter correttamente praticare la via della legge Bassanini e non la legge n. 398 del 1998, che prevedeva la societizzazione con un semplice regolamento; 2) un assestamento progressivo del soggetto, realizzato attraverso una prima fase di trasformazione giuridica, contabile ed organizzativa dell'EAAP ed una seconda caratterizzata da un ricollocamento del capitale sociale in capo agli enti del territorio interessati anche se in porzione minoritaria.

Su quest'ultimo aspetto il rappresentante del Governo aveva posto due condizioni: la stipulazione dell'accordo di programma — come in effetti è avvenuto lo scorso 6 agosto — e la ricognizione patrimoniale del soggetto, da effettuare entro i tempi previsti dallo stesso decreto n. 141 del 1999.

Fa inoltre notare che in data 3 settembre 1999 il Ministero del tesoro manifestava la disponibilità, dietro un corri-

spettivo provvisorio, a cedere all'ENEL in blocco l'EAAP, l'ente irrigazione e la Sogesid.

Dichiara di aver segnalato al Governo e alla Commissione l'opportunità di esaminare insieme, con provvedimenti e pareri, contestualmente istruiti, il riordino sia dell'EAAP sia dell'Ente irrigazione (EIPLI), attualmente in esame. Ricorda di aver precisato che vi sono due articolazioni di uno stesso sistema idrico, le quali operano uno a monte e uno a valle sulla stessa risorsa e sullo stesso territorio, entrambi con significative implicazioni interregionali (sempre Puglia e Basilicata).

Rileva inoltre che si procede in ordine sparso con i provvedimenti normativi, che trattano insieme i due enti nella prevista transazione con all'ENEL, e che si segue una terza linea (authority triangolare per gli schemi idrici interregionali) quando il ministro dei lavori pubblici firma il 6 agosto 1999 l'accordo di programma con le regioni Puglia e Basilicata.

In tal modo si perde il disegno complessivo e si vanifica anche l'espressione del parere della Commissione. Ritiene che non si possa esaminare questo testo solo sulla base della relazione del Ministero per le politiche agricole, che non è entrato nella indicazione delle disegno strategico dell'ente e vede ridotte le sue competenze in questa materia, in base proprio agli articoli 3 e 4 del decreto concernente la riforma dei ministeri. Appare pertanto necessario, prima di esaminare il decreto, che il Governo autorevolmente rappresentato illustri nella sua intrezza quel disegno e che si proceda all'una audizione delle regioni Puglia e Basilicata per i tanti motivi che, anche nella dichiarazione del governo, sono le interlocutrici indispensabili sulla materia del provvedimento. Rileva che su questo decreto c'è un parere negativo della Conferenza Stato-regioni: è cosa di significativo rilievo. Infine, rileva che sulla materia in esame è pendente un duplice ricorso presso la Corte costituzionale.

Relativamente all'ente irrigazione (EIPLI), fa presente che si tratta di un soggetto, che costituito nel 1947, è stato

tra i protagonisti storici dello sviluppo irriguo e dell'ammodernamento dell'agricoltura sul versante ionico e basso adriatico del Paese, nonché nei territori collinari soprastanti.

Avendo sempre concorso alla loro progettazione ed alla realizzazione, esso gestisce importanti impianti di approvvigionamento idrico, tra cui, di rilievo, 9 dighe ed adduttori per diverse centinaia di chilometri. L'acqua attualmente approvvigionata è di circa 600 milioni di metri cubi. Essa viene impiegata per seguenti usi finali: 1) 50 per cento agricolo-irriguo, tramite consorzi di bonifica; 2) 40% potabile, tramite l'EAAP; 3) 10% industriale, tramite i consorzi industriali (CASI).

I quattro quinti dell'acqua sono accumulati in bacini della Basilicata. Adduzione e distribuzione interessano anche, in significativa misura, la Puglia e marginalmente l'Irpinia. L'ente ha 136 dipendenti, di cui 57 con qualifica tecnica. Dal punto di vista finanziario, e facendo riferimento solo alle attività correnti, nel 1998 l'ente ha registrato uscite per circa 20 miliardi, eccedenti per un miliardo e mezzo le entrate: circa 11 miliardi sono stati destinati a spese di personale.

Per quanto concerne lo schema di decreto, osserva che si tratta di un testo molto breve, che disciplina la procedura di societizzazione: a) classificazione e valorizzazione dei cespiti per arrivare alla determinazione del patrimonio e del capitale sociale (le cui azioni vengono integralmente attribuite al Tesoro); b) costituzione degli organi sociali; c) successione nei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al personale dipendente.

Ricordando l'oggetto sociale dell'ente (studio, progettazione ed esecuzione di opere per la captazione, l'accumulo e il trasferimento tra bacini interconnessi di acque a scopo prevalentemente irriguo o plurimo, nonché gestione, esercizio, manutenzione e valorizzazione delle suddette opere) fa notare che si tratta di operazioni che l'ente attualmente svolge nelle due regioni di intervento. Sottolinea subito una singolarità del provvedimento: esso non prefigura un unico assetto finale

dell'ente, ma tre assetti, alternativamente scaglionati nel tempo: a) si sperimenta la società di proprietà del Tesoro nei primi 12 mesi; b) se non si costituisce la società, si ipotizza entro i successivi sei mesi il trasferimento alle regioni interessate, previa loro richiesta; c) decorso inutilmente anche tale termine l'ente è posto in liquidazione.

Ritiene che non si possa mantenere una impostazione a triplice esito. L'opinione generale è contraria all'ipotesi della liquidazione perché l'EIPLI non è un « ente inutile ». Restano ferme pertanto due ipotesi: la societizzazione e il trasferimento dell'ente alle regioni interessate. Queste ipotesi non possono restare in alternativa. Tutto ciò è particolarmente vero se una delle due ipotesi non è strumentale alla soluzione di assetto finale del « riordino », previsto dalla legge Bassanini. L'alternativa va pertanto eliminata. In sostanza, la societizzazione fine a se stessa può servire solo allo Stato per operazioni di finanza, come quella ipotizzata con l'ENEL. Ritiene che ci sono motivi di diritto e di merito per proporre soluzioni ben diverse. A differenza dell'EAAP che può considerarsi una struttura aziendale strumentale alla organizzazione ed erogazione di un servizio orientato al mercato e all'utenza finale (acqua potabile e fognatura), l'EIPLI è invece il soggetto che acquisisce tecnicamente (con invasi e grandi adduttori) la risorsa all'origine e la rende disponibile ai distributori specializzati (oggi lo stesso EAAP, i consorzi di bonifica, i CASI delle aree industriali).

Esso capta la risorsa, che è destinabile ai vari usi finali e la mette a disposizione degli stessi, in attuazione della programmazione economica e territoriale, che è attribuzione primaria delle regioni ove la risorsa si forma e si impiega. L'EIPLI è soggetto tecnico molto vicino alla regione, che esercita le prerogative di programmazione e che esprime la massima e più genuina rappresentanza del territorio e della popolazione dove la risorsa si forma ed è tecnicamente governata, per essere

poi programmaticamente destinata, e quindi amministrativamente regolata (potere di concessione, eccetera).

Perciò la titolarità primaria della risorsa è fuori discussione. A questo si aggiunge che anche le opere, i manufatti strumentali dell'ente — dighe, adduttori, altri impianti connessi — sono di pertinenza delle regioni interessate, alle quali furono regolarmente trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno che li aveva finanziati e realizzati.

Ricorda che vigeva, oltre vent'anni fa, la legge 2 maggio 1976 n. 183 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il cui articolo 6 prescriveva che si dovesse « trasferire alle regioni tutte le opere già realizzate e collaudate e ancora gestite dalla Cassa e le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate », processo di trasferimento che, amministrativamente, si è dispiegato in tutti questi anni. Precisa, in riferimento alla regione Basilicata, che con disposizione del presidente della CASMEZ fu trasferito alla regione un lungo elenco di opere, tra cui alcune dighe e numerose altre opere connesse al servizio idrico e irriguo.

Fa notare che dopo l'emanazione dello schema di decreto in esame è stato realizzato l'accordo di programma tra Ministero dei lavori pubblici e le regioni Puglia e Basilicata ed è stata manifestata l'intenzione da parte del Ministero del tesoro di cedere all'ENEL tre enti idrici, tra cui EAAP e EIPLI.

In tal modo si evidenziano due iniziative dello Stato non convergenti. In data 6 agosto 1999 il Ministero dei lavori pubblici e i presidenti delle regioni Puglia e Basilicata hanno firmato quell'accordo di programma, già ampiamente evocato nel precedente dibattito della Commissione sull'EAAP. Richiama l'importanza dell'accordo come strumento diretto a regolare fra l'altro soggetti, criteri e procedure per i trasferimenti interregionali di acqua, quasi sempre dalla Basilicata alla Puglia, sulla base delle « determinazioni concordate nell'ambito dell'Autorità di governo della risorsa idrica », a composizione triangolare, regolata dall'articolo 5 dell'ac-

cordo. Nell'accordo si accenna a linee di trasformazione degli enti idrici e, dopo avere preso atto che su base regionale saranno operanti due soggetti per il servizio acquedottistico, si manifesta l'intento di « costituire un terzo soggetto dedicato all'accumulo ed al trasferimento di risorsa idrica negli schemi anche interconnessi e condivisi dalle regioni stesse ».

L'altro evento di rilievo è l'annuncio del 3 settembre 1999 relativo alle intenzioni del Ministero del tesoro di cedere all'ENEL, nel quadro della diversificazione industriale da questo ricercata, il blocco costituito da Sogesid, EAAP e EIPLI. Ritiene che si tratti di un « blitz da correggere ».

Rispondendo il 14 settembre scorso alle interrogazioni presentate in Senato, il Ministro del tesoro Giuliano Amato ha in sostanza minimizzato, a livello di un intento esplorativo, la posizione attuale del Tesoro su questa cessione ed ha affermato che ogni decisione sarà assunta nel quadro di un confronto e di una intesa con gli interlocutori regionali.

Relativamente al quadro di riferimento normativo, richiama le disposizioni sulla materia sia della legge n. 36 del 1994, dichiarate peraltro nel suo penultimo articolo come « costituenti principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione », sia del decreto legislativo n. 112 del 1998: si tratta di fonti normative che assegnano in modo inequivocabile all'area regionale attività e soggetti del tipo dell'EIPLI, mediante i decreti di trasferimento del Presidente del Consiglio (articolo 7 della legge delega n. 59 del 1997).

Ricorda inoltre gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997 che accentua le attribuzioni di coordinamento, programmazione e rappresentanza unitaria degli interessi agricoli in sede internazionale del MIPA e allo stesso tempo ne ridimensiona le attività operative, incluse quelle di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti strumentali. Questi ultimi vengono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 143. Il successivo articolo 4 regola, attraverso i predetti

decreti presidenziali, il passaggio dei beni e delle risorse umane e strumentali al soggetto o ai soggetti subentranti. La possibilità del trasferimento dell'EIPLI alle regioni è presente nello schema di decreto, e tuttavia è solo una soluzione alternativa che non può essere accettata in quanto elude il potere-dovere di dare all'assetto dei soggetti una unica soluzione.

In conclusione, propone di formulare alcuni indirizzi generali: 1) la necessità di una programmazione e una gestione integrata delle risorse idriche nelle aree regionali interessate, in virtù dell'interconnessione fisica tra quelle risorse e lo sviluppo territoriale, e della scelta – istituzionale e insieme strumentale – già fatta con un accordo di programma tra lo Stato e delle regioni; 2) la necessità di una gestione efficiente dei servizi e di crescente soddisfacimento dell'utenza finale, ciò che, per alcuni segmenti del sistema, può anche coniugarsi con una politica di promozione delle imprese multiutility.

Relativamente all'ente in esame, occorre affermare una struttura tecnica che adempie ad una funzione strumentale in una fase molto ravvicinata alle regioni, che sono titolari della programmazione economica e territoriale.

Alle regioni spetta la titolarità sia della risorsa primaria sia, ormai da quasi 20 anni, dei beni strumentali, cioè degli immobilizzi, del patrimonio di quella struttura.

Fa presente che il decreto legislativo n. 143 del 1997 afferma che il Ministero vigilante non ha più titolo a occuparsi di strutture come l'ente in esame. Sono invece vigenti leggi generali (cioè la legge n. 36 del 1994, cosiddetta legge Galli e il recente decreto legislativo n. 112 del 1998) che ritengono di competenza regionale la materia in esame.

L'accordo di programma firmato il 6 agosto 1999 dal Ministro dei lavori pubblici conferma l'assetto organizzativo e normativo illustrato. Considerando che sulla materia è già in atto un contenzioso giurisdizionale Stato-regioni, ritiene necessario che come ente o come società o

come struttura aziendale — che occorre preservare nella sua unitarietà di organismo tecnico gestionale di una importante risorsa — l'EIPLI deve uscire dall'ordinamento statale e entrare in quello regionale. È in questa direzione, allora, che deve rivolgersi qualunque soggetto imprenditoriale che voglia ricercare utili ed efficienti integrazioni con questa struttura. Lo Stato, per la tutela dell'interesse pubblico generale, può coordinare questa trattativa che comunque deve vedere protagoniste le regioni. Ritiene opportuno orientare il parere in tale direzione e attivarsi perché, sia il Governo, sia le regioni interessate, vi convergano, adottando validi indirizzi generali di organizzazione nella continuità delle scelte istituzionali e normative.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante « Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria » ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame è stato deliberato in attuazione degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 relativi al riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali. Le stazioni sperimentali per l'industria sono attualmente enti di ricerca applicata in diversi settori produttivi; si tratta di otto enti, istituiti per legge e oggetto del riordino previsto dal provvedimento in esame.

Il compito istituzionale delle stazioni è indicato dal Regio Decreto n. 2523 del 1923 e dal Regio Decreto n. 969 del 1924. In particolare le stazioni svolgono studi diretti principalmente al miglioramento

qualitativo dei prodotti e all'ottimizzazione dei processi, effettuano il controllo di qualità della produzione. Alle stazioni sperimentali sono state affidate poi, nel corso degli anni, competenze ed abilitazioni ulteriori. Prevalente è il ruolo degli operatori economici nei consigli di amministrazione che svolgono ruolo decisivo per le scelte delle stazioni medesime. Il personale delle stazioni è in parte inquadrato nel ruolo del Ministero dell'industria e in parte assegnato da appositi statuti. Il finanziamento è in parte finanziamento statale anche se in costante riduzione negli ultimi anni. La parte più rilevante delle entrate (oltre il settanta per cento) proviene dalle imprese in virtù del potere impositivo delle stazioni sperimentali che si traduce in contributo corrisposto proporzionalmente alla capacità contributiva. Altre fonti di finanziamento sono rappresentate dalle gestioni patrimoniali, dai servizi e dalle consulenze.

Lo schema di decreto legislativo in esame, oggetto di confronto tra gli operatori economici, mira ad accentuare l'autonomia delle stazioni sperimentali per le quali si prevede un riassetto teso a garantire una maggiore flessibilità organizzativa. Le stazioni sperimentali sono così trasformate in enti pubblici economici, pertanto assoggettate alla disciplina di diritto privato.

Passando ad illustrare il provvedimento, fa notare che l'articolo 1 prevede la delegificazione delle sfere di competenza delle stazioni sperimentali, ferma restando la competenza della legge ad istituire nuove stazioni. Relativamente alla delegificazione, osserva che non vengono indicati, nell'articolo 1, né le norme regolatrici della materia, né le norme da abrogare, secondo lo schema delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 2 stabilisce la natura giuridica delle stazioni sperimentali che sono così qualificate come enti pubblici economici e quindi sottoposte ad un regime di diritto privato, sia per quanto concerne i rapporti di lavoro, sia per quanto concerne i controlli contabili. L'articolo 2

chiarisce inoltre le funzioni delle stazioni sperimentali che sono funzioni di ricerca applicata. A tal proposito esprime perplessità sull'espressione « ricerca applicata » in luogo delle espressioni « ricerca industriale » o « sviluppo precompetitivo » di origine comunitaria.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, la potestà statutaria e gli organi delle stazioni sperimentali per l'industria (presidente, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori). Lo statuto determina: 1) la composizione del consiglio di amministrazione stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale e in un terzo i componenti in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti interessati; 2) le funzioni e i poteri degli organi; 3) le modalità di scioglimento del consiglio di amministrazione. Relativamente alla rappresentanza delle amministrazioni all'interno del consiglio di amministrazione, fa notare che tale aspetto appare in contrasto con la legge delega n. 59 del 1997 che prevede che siano esclusi i rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione degli enti da riordinare. Relativamente al collegio dei revisori contabili, fa presente che l'assemblea dei partecipanti provvede alla elezione di un revisore effettivo e di uno supplente. Considerando che la istituzione dell'assemblea dei partecipanti non è obbligatoria, occorre riflettere sulle conseguenze per la elezione dei componenti del collegio dei revisori in assenza dell'assemblea dei partecipanti.

L'articolo 5 rinvia alle norme del codice civile per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali nonché al contratto collettivo che viene stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base del criterio di prevalenza del settore industriale di riferimento. Relativamente al personale richiama le disposizioni transitorie contenute ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11, dove si prevede che il personale operante presso le stazioni sperimentali appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può optare per l'applicazione delle norme di cui

all'articolo 5 dello stesso provvedimento. Il personale di ruolo statale che non si avvale della facoltà suddetta, permane nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: si applicano in tal caso le procedure di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Al personale appartenente all'organico della stazione sperimentale può essere applicata invece la disposizione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Fa presente l'opportunità di proporre al Governo una linea che favorisca il processo di trasferimento delle stazioni sperimentali all'interno del comparto cui appartiene il personale delle stazioni che è il comparto di ricerca.

Gli articoli 6 e 7 consentono alle stazioni sperimentali, per l'attuazione di particolari programmi, la stipula di accordi di collaborazione con enti, amministrazioni, persone giuridiche pubbliche o private.

L'articolo 8 disciplina le fonti di finanziamento delle stazioni: non viene contemplato il contributo statale pur in assenza di una abrogazione espressa della norma del Regio Decreto che lo prevede. Si stabilisce inoltre che il consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità delibera i criteri di determinazione e la misura dei contributi a carico delle imprese integrando così la procedura delineata dal Regio Decreto n. 2523 del 1923. Fa notare che è stata segnalata la impossibilità da parte di alcune imprese di avvalersi dell'attività delle stazioni sperimentali dell'industria. Reputa opportuno riflettere su tale aspetto al fine di prevedere una modifica esplicita in merito alla obbligatorietà del contributo delle imprese alle stazioni sperimentali. L'articolo 9 disciplina la gestione finanziaria e contabile delle stazioni sperimentali mentre l'articolo 10 prevede la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli articoli 11 e 12 concernono le disposizioni transitorie e finali relative al

personale, alla *prorogatio* degli organi attualmente in carica nonché le norme abrogate.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**Schema di decreto legislativo recante « Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 23 settembre.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) osserva che in base ad un percorso logico definito anche in sede normativa la definizione della rete stradale di competenza statale deve essere accompagnata dalla definizione delle risorse necessarie al trasferimento e dalla riorganizzazione dell'ANAS. Esprime pertanto perplessità sulla possibilità di definire una rete nazionale di interesse statale quale quella indicata nel provvedimento in assenza di una previa definizione delle risorse e una previa riorganizzazione dell'ANAS. Reputa opportuno evidenziare quattro ordini di problemi. In primo luogo rileva uno squilibrio nella individuazione della rete stradale di interesse nazionale. A tal proposito fa notare che nella regione Liguria si registrano 373 km di autostrade, 115 km di strade statali, 946 km di strade di competenza regionale. Diversamente in Calabria sono presenti 294 km di autostrade, 1363 km di strade statali, 2000 km di strade di interesse regionale. Il trasferimento di risorse finanziarie sarà così sicuramente maggiore per le regioni che vantano un più ampio trasferimento di strade attualmente statali.

In secondo luogo, relativamente alla spesa storica, fa notare che attualmente si registrano problemi di sicurezza dovuti allo scarso numero di investimenti. Se si trasferisce la spesa storica e non una

percentuale delle entrate fiscali, non si dinamizza la spesa e quindi si acuisce lo squilibrio. Relativamente al parere favorevole delle regioni sul provvedimento in esame, osserva che il parere è stato espresso su un atto meramente notarile che si limita a registrare le diverse esigenze delle regioni relativamente alla acquisizione della rete stradale attualmente statale. Esprime perplessità su tale aspetto che avrebbe avuto un senso solo in presenza di un federalismo a geometria variabile.

In terzo luogo, segnala la questione della riorganizzazione dell'ANAS ed evidenzia anche a tale proposito una disparità tra nord e sud. Infatti a fronte di un compartimento che gestisce i duemila chilometri di strade di interesse nazionale in Sicilia, si rileva un compartimento che, per raggiungere la quota dei duemila chilometri comprende Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Veneto. Si interroga pertanto sulle capacità in concreto di intervento dell'ANAS in un simile scenario.

In quarto luogo sottolinea la questione dei progetti in corso. A tal proposito richiama la variante della strada statale 589 per la quale vi è un progetto generale ed un primo lotto finanziato dall'ANAS. In relazione a quanto dichiarato in sede di audizione dal Ministro dei lavori pubblici, la conclusione del primo lotto dovrebbe essere di competenza dell'ANAS. Occorre però chiarire la competenza anche per il completamento del progetto della variante.

Alla luce delle considerazioni formulate, reputa necessario invitare il Governo a fornire chiarimenti che consentano alla Commissione di comprendere anche il profilo delle risorse finanziarie e della riorganizzazione dell'ANAS.

In conclusione sottolinea tre aspetti specifici. In primo luogo esprime perplessità sul mantenimento in capo all'ANAS, nella regione Piemonte, della strada statale 25 Moncenisio alla luce del fatto che il tratto montano di quella strada risulta chiuso per sei mesi l'anno e anche in considerazione dell'assenza di interventi

di manutenzione su quel tratto stradale. In secondo luogo non comprende il motivo per cui nella regione Valle d'Aosta siano stati conservati in capo allo Stato i 148 km di strade statali visto che la regione gestisce la maggior parte delle strade esistenti sul territorio regionale. Reputa pertanto opportuna una revisione generale della classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale. Infine, sottolinea che l'ANAS continua a detenere le quote di due società autostradali. Reputa opportuno prevedere nel provvedimento l'attribuzione di tali quote al Ministero del tesoro visto che la presenza dell'ANAS non sempre ha assicurato una gestione efficiente, per esempio in relazione alle gallerie. Conclude invitando a riflettere sulla cessione delle quote dell'ANAS anche alla luce di un principio di trasparenza. A tal proposito ricorda il rinnovo del mandato del presidente dell'ANAS. In relazione a tale vicenda dichiara di aver presentato, al fine di ottenere i relativi chiarimenti, una interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) richiamando l'intervento del senatore Rottelli nella precedente seduta, sottolinea la scarsa chiarezza nella individuazione della rete stradale di interesse nazionale e nel conseguente trasferimento di risorse finanziarie e umane. Richiama lo squilibrio creatosi tra le diverse aree geografiche dell'Italia. A tal proposito, fa notare che potrebbe determinarsi in alcune regioni un aumento della fiscalità regionale con conseguenze per l'indotto industriale, commerciale e turistico delle regioni medesime. Auspica che in sede di parere si tenga conto di tale profilo al fine di proporre una soluzione che consenta di superarlo.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) fa notare che l'ente ANAS, secondo quanto previsto nello schema di decreto concernente il riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali, dovrà essere riordinato con regolamento. Esprime per-

plexità su tale aspetto: la legge n. 59 del 1997 delega infatti il Governo ad intervenire con decreto legislativo sulla materia in questione. Appare pertanto inopportuno un rinvio nel decreto legislativo ad una futura disciplina regolamentare. Aggiunge che la previsione relativa all'ANAS all'interno dello schema di decreto concernente il riordino degli enti appare in contrasto con quanto si legge nella relazione che accompagna il provvedimento in esame che rinvia ad apposito decreto legislativo il riordino dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulla base di quanto disposto agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge n. 59 del 1997. Richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di definire puntualmente i compiti dell'ente che sono compiti di costruzione e manutenzione delle strade di competenza statale nonché di sorveglianza e controllo sulle concessionarie autostradali. Ritiene che la questione del riordino dell'ANAS debba essere affrontata nello schema di decreto concernente il riordino degli enti in modo puntuale: in caso contrario è preferibile un rinvio ad un apposito decreto legislativo. Relativamente alla classificazione della rete autostradale e stradale nazionale esprime perplessità sui criteri con cui la rete è stata individuata. Fa notare che le linee guida da seguire in sede di classificazione della rete stradale sono presenti nella legge n. 59 del 1997 nonché nella relazione allo schema di decreto legislativo in esame che fa presente la definizione realizzata, in sede ministeriale, di una proposta minimale di rete viaria statale che prevedesse il mantenimento allo Stato delle competenze sui grandi assi infrastrutturali di interesse nazionale e di rilevanza transnazionale. Nella relazione si legge altresì che si tratta di individuare una rete che risponda ai principi della legge delega in termini di sussidiarietà, funzionalità ed unicità della responsabilità di governo e di gestione. Alla luce di tali criteri non comprende la classificazione della rete stradale presente nel provvedimento in esame: a fronte del trasferimento alle

regioni di strade statali di importanza strategica si registra infatti il mantenimento in capo allo Stato di tratti stradali per i quali non sussiste interesse nazionale. A tal proposito fa notare che mancano strade di interesse nazionale nella regione Trentino Alto-Adige. Reputa pertanto opportuno pervenire ad una definizione più precisa della rete stradale di interesse nazionale in modo da superare determinate incongruenze presenti nel provvedimento. A titolo esemplificativo, fa notare che mentre è stata dichiarata di competenza regionale la superstrada che porta dalla A1 al porto di Livorno, è mantenuta in capo allo Stato la strada interna che collega Firenze a Siena. Sembrerebbe pertanto che il trasferimento delle strade è avvenuto solamente in base ad una mera valutazione degli interessi delle regioni con conseguente penalizzazione della definizione di una rete nazionale. La classificazione della rete stradale di interesse nazionale non appare pertanto rispondente né ai criteri indicati dalla legge delega né ai criteri indicati nella relazione al provvedimento.

Reputa altresì opportuno affrontare nel provvedimento in esame anche la questione delle concessionarie autostradali. Pur non essendo contrario al riconoscimento della competenza statale per le autostrade, fa notare che la regionalizzazione della rete stradale consente ai concessionari regionali di trasformare superstrade — già pagate dalla fiscalità generale — in autostrade per le quali subentra il pedaggio autostradale. Occorre pertanto affrontare tale aspetto anche al fine di chiarire quale sia l'autorità pub-

blica chiamata a sovrintendere alle concessioni autostradali. Conclude segnalando pertanto l'opportunità di una regolamentazione della materia delle concessioni autostradali.

Il deputato Nuccio CARRARA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».*

*Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».*